



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 9 del 24 Gennaio 2018

LEGGI REGIONALI NN. 1 - 2 - 3 - 4

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1

Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo. 4

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.10

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).28

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.34

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.101/6 del 28.11.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1
Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite in materia di turismo, nonché di quelle attribuite per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel proprio sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo

denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo".

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, esclusivamente, agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria "ristoranti" di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività nel rispetto dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 3

(Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) è autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento istitutivo del marchio collettivo di cui all'articolo 1 denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo" (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del diritto dell'Unione europea e del c.d. "Mercato interno".
2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all'esame della presente legge da parte della Commissione europea, è autorizzata a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un Regolamento che disciplina l'uso del marchio collettivo di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la predisposizione del Regolamento per la definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 4

(Istituzione del Registro dei ristoranti tipici d'Abruzzo)

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo il "Registro dei Ristoranti tipici d'Abruzzo" (di seguito Registro).
2. Il Registro di cui al comma 1 ha carattere pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione dell'Unione Europea individuati in base ai criteri di cui all'articolo 2, che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del marchio collettivo della Regione Abruzzo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
3. L'iscrizione nel Registro è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all'uso del marchio collettivo concesso.

Art. 5

(Contenuti del Regolamento)

1. Il Regolamento regionale per l'uso del marchio collettivo di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina:
 - a) le modalità di concessione e di uso del marchio collettivo;
 - b) la denominazione e le caratteristiche grafiche e simboliche;
 - c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;
 - d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;

- e) i criteri e le modalità per l'implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il rispetto della presente legge;
- f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del marchio, comprese le eventuali sanzioni per l'inosservanza del Regolamento o l'uso inappropriato.

Art. 6

(Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. Il marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo" è concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:
 - a) Utilizzo di:
 1. prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 2. prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
 3. prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
 4. prodotti che hanno ottenuto il marchio per la "Qualità controllata dalla Regione Abruzzo" ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);

- b) Valorizzazione della la c.d. "filiera corta" mediante:
1. l'individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
 2. l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- c) Valorizzazione dell'informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
1. la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;
 2. la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 7

(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, nonché dell'Assessorato competente in materia di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito

le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.

5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

Art. 8

(Provvedimento di concessione del marchio)

1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo sulla base dei pareri resi dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di diniego del marchio collettivo.
2. Il provvedimento di concessione dell'uso del Marchio collettivo dispone altresì l'iscrizione dell'operatore nel Registro di cui all'articolo 4.

Art. 9

(Controlli successivi alla concessione dell'uso del marchio)

1. Gli operatori della ristorazione che hanno ottenuto la concessione per l'uso del marchio collettivo sono assoggettati a periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, per la verifica del mantenimento delle condizioni di concessione dell'uso del marchio.
2. La struttura regionale competente all'adozione dei provvedimenti di concessione di uso del marchio collettivo, in caso di eventuali non conformità o per l'uso non corretto dello stesso, provvede ai fini della revoca della concessione e dell'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando

l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) effettuata all'esito dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA
LEGGE REGIONALE

8 GENNAIO 2018, N. 1

"Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 8 SETTEMBRE 1999, N. 350

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 2

(Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:
 - a) nome del prodotto;
 - b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione,

conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

- c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
 - d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (3).

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 64

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del

comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una

- domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
 5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
 6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
 - "6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti
- da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico.".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.
 9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».
 10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.103/2 del 19.12.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2
Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Titolo I

Promozione dell'attività sportiva

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:
 - a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
 - b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
 - c) capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - d) capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
 - e) capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
 - f) capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive

regionali e le strutture di servizio connesse;

- g) capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
- h) capacità di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) Federazione sportiva nazionale, la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
- b) Disciplina sportiva associata, la disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
- c) Ente di promozione sportiva, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
- d) Associazione benemerita, l'associazione benemerita riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 2

(Interventi, criteri e assegnazione punteggi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'articolo 3.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo, nonché le spese ammissibili.

Art. 3

(Destinatari e iniziative)

1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:
 - a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato

- Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;
- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
- c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
- d) Società e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
- e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
- f) Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
- g) Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
- h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a

livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

Capo II

Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale

Art. 4

(Interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 5

(Domande di contributo)

1. Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:
 - a) da una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno corrente;
 - b) dal relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico, organizzativo e sportivo utile alla determinazione della misura del contributo;
 - c) dal certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo, a cura delle sole Società o Associazioni sportive.

Art. 6

(Riparto dei contributi)

1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
 - a) numero delle Società e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;
 - b) numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;
 - c) numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;
 - d) numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.
2. La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed assegnata secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
 - a) qualità dei programmi;
 - b) specifica attività in favore di minorenni;
 - c) attività pluridisciplinare;
 - d) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo.
3. La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

- a) qualità dei programmi;
 - b) specifica attività in favore di minorenni;
 - c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;
 - d) utilizzo di operatori sportivi;
 - e) numero di atleti tesserati diversamente abili.
4. Ai fini della presente legge, si considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:
 - a) sono titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;
 - b) sono titolari di attestato di istruttore, educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura simile utilizzata dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Capo III

Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli

Art. 7

(Interventi e soggetti beneficiari)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo è che le Società o Associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque

nella stagione avente inizio nell'anno in corso il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.

3. Le Società ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.

Art. 8
(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica appena conclusa;
 - b) relativo piano finanziario;
 - c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, comprovante l'iscrizione del soggetto richiedente nella massima serie, qualunque sia la sua dicitura (A, A1, master o altra definizione) nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda e l'iscrizione al campionato di massima serie nella stagione avente inizio nell'anno in corso.

Art. 9
(Riparto dei contributi)

1. In relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, il Servizio competente in materia di sport provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi dividendo integralmente il contributo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari che abbiano presentato regolare domanda.

Capo IV
Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica

Art. 10
(Interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Allo scopo di incentivare l'attività sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell'Abruzzo alle finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze economiche previste dalla presente legge.

Art. 11
(Soggetto beneficiario)

1. E' soggetto beneficiario l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio.

Art. 12
(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.

Capo V
Manifestazioni sportive e convegni

Art. 13
(Tipologia degli interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f):

- a) manifestazioni sportive internazionali, di massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
- b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
- c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni Sportive Nazionali;
- d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attività motoria e sportiva, anche della terza età o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonché alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.

Art. 14

(Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f), che siano organizzatori delle

azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 15

(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:
 - a) esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo;
 - b) piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute;
 - c) documentazione, rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o dal competente Ente di Promozione Sportiva da questi ultimi riconosciuto che compri:
 - 1) denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;
 - 2) controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o del Comitato Italiano Olimpico;
 - 3) affiliazione annuale alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo.

Capo VI
Meriti sportivi

Art. 16
(Interventi e soggetti beneficiari)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attività sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.

Art. 17
(Tipologie)

1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito:
 - a) la conquista del titolo, assoluto o giovanile, in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
 - b) il podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
 - c) il titolo assoluto o giovanile di campionati interregionali.
2. Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni, non classificabili come olimpiadi o campionati, anche se internazionali.

Art. 18
(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva

Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, asseverante il merito sportivo rivendicato.

Capo VII
Premiazioni

Art. 19
(Premi di rappresentanza)

1. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport è autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

Art. 20
(Segnalazioni)

1. I premi di cui all'articolo 19 vengono assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, il quale valuta il merito e l'accogliibilità delle richieste.

Art. 21
(Premiazioni a gestione diretta
dell'Assessorato allo Sport)

1. E' altresì prevista la possibilità, da parte dell'Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, la fornitura di premi di rappresentanza da concedere ad Associazioni o Società Sportive per particolari risultati di pregio conseguiti in ambito sportivo, dalle società stesse o da loro atleti.
2. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il componente la Giunta competente per materia, per il tramite della propria struttura, che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi.

Capo VIII

Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva

Art. 22

(Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), ovvero:
 - a) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e per la Scuola Regionale dello Sport in Abruzzo quale strumento di:
 - 1) sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
 - 2) formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
 - 3) produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
 - 4) attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva;
 - b) il Comitato Italiano Paralimpico, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

Art. 23

(Interventi)

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante:
 - a) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi

per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;

- b) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.
2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.
 3. Almeno il 20 per cento delle somme attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall'articolo 27 comma 13 è assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" a "Special Olympics Italia" qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale.
 4. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.

Capo IX

Norme comuni

Art. 24

(Istruttoria e scadenza delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono effettuare direttamente domanda a partire dal 1° gennaio di ogni anno, rispettando tassativamente le scadenze indicate nei singoli Capi della presente legge.
2. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, in fase istruttoria delle domande, può richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini stabiliti

dalla richiesta formulata dal Servizio stesso.

3. Le domande trasmesse oltre i termini prescritti sono escluse dai benefici regionali.
4. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello di presentazione delle domande, delibera la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.

Art. 25

(Erogazione, riduzione o revoca)

1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non può essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.
3. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione,

a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.

4. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non è subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.
5. All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.
6. In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.

Art. 26

(Incompatibilità)

1. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la medesima attività, iniziativa, manifestazione o convegno.

Art. 27

(Ripartizione percentuale)

1. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
2. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui

- destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 18% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
3. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 4. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 6% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 5. La somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 6. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'8% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 7. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 10% della disponibilità di bilancio;
 8. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 6% della disponibilità di bilancio;
 9. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 10. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3 comma 1, lettera g), è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
 11. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui competenza è riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

12. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 25% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
13. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
14. Qualora le richieste pervenute, per uno o più degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare le percentuali assegnate agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Titolo II
Impiantistica Sportiva

Art. 28
(Interventi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l'adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ivi inclusi gli impianti ed i siti per la pratica di sport naturalistici.

Art. 29
(Contributi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 28, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del capitolo di bilancio afferente, è autorizzata a:
 - a) concedere contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile;
 - b) concedere contributi in conto interesse, nel limite

dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.
4. Nel caso in cui le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo della dotazione finanziaria dello stanziamento di bilancio, le somme non utilizzate costituiscono un avanzo di gestione che torna nelle disponibilità della Regione la quale ne dispone nell'esercizio successivo.

Art. 30

(Soggetti beneficiari)

1. Tra i possibili destinatari delle provvidenze indicate nel presente titolo, sono annoverati:
 - a) I Comuni della Regione Abruzzo;
 - b) I Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico;
 - c) I Comitati provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - d) Le Federazioni Sportive Nazionali, i Comitati o le Delegazioni Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciute dal Comitato Olimpico

Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

- e) I Comitati o le Delegazioni provinciali del Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 31

(Modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi)

1. Le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico bando pubblico approvato dalla Giunta regionale.
2. Il bando individua i beneficiari, fra quelli di cui all'articolo 30, e adotta i seguenti criteri minimi:
 - a) 30% dello stanziamento di bilancio a favore di impianti per la pratica di sport naturalistici (arrampicata in sito naturale, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canottaggio, vela, pesca sportiva e sport naturalistici in genere);
 - b) 70% dello stanziamento di bilancio a favore degli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), con riserva minima del 50% per gli interventi di adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per l'adeguamento alle norme di sicurezza.
3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport procede alla revoca dei contributi concessi qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate previsti dal bando.

Art. 32

(Uso pubblico)

1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con il presente Titolo devono garantire il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilità dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati, con atto deliberativo per i Comuni, ovvero con apposita dichiarazione

d'impegno del legale rappresentante per tutti gli altri possibili beneficiari di cui all'articolo 30, comma 1, lettere da b) a e).

2. In caso di mutamento della destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze ottenute.
3. L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

Art. 33 (Spese ammissibili)

1. Sono ammesse le spese per lavori, le spese tecniche e le altre spese, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. Con provvedimento di Giunta sono indicate le tipologie di spesa ammissibili, ai fini della concessione dei contributi di cui al Titolo II della presente legge.

Titolo III Consulta regionale per lo sport

Art. 34 (Funzioni e competenze)

1. La Consulta regionale per lo Sport, di seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sport ed è presieduta dall'Assessore regionale con delega allo Sport.
2. La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte.
3. La Consulta ha sede e si riunisce nei locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della Consulta, il quale fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai componenti.
4. La Consulta è validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Art. 35 (Composizione)

1. La Consulta è così composta:
 - a) dal Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport;
 - b) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - c) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico;
 - d) dal rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
 - e) dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;
 - f) da un rappresentante per ognuno degli Istituti Universitari Abruzzesi di Scienze Motorie;
 - g) da un rappresentante designato dall'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 - h) dal Direttore del Dipartimento competente in materia di Sport o da suo delegato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella "fascia D" del CCNL vigente, individuato fra i dipendenti assegnati al Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport.

Art. 36 (Durata, nomina e sostituzioni)

1. La Consulta resta in carica per un periodo di tempo pari a quello della Legislatura regionale.
2. Ogni organismo rappresentato nella Consulta provvede a nominare e sostituire i propri rappresentanti, inviandone comunicazione al Presidente.

Art. 37 (Indennità)

1. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, non sono previste indennità né

rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 38

(Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

1. I contributi di cui alla presente legge, attribuiti a beneficiari che svolgono attività economica ed aventi natura di impresa, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 39

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15, 18, 23 presentate a far data dal 1° gennaio 2018.
2. Alle domande di concessione di benefici per iniziative, manifestazioni e attività presentate nel corso del 2017 e rendicontate nel corso del 2018, continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) ed all'articolo 183 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogati:
 - a) la L.R. 20/2000;
 - b) l'articolo 183 della L.R. 6/2005;
 - c) l'articolo 1, commi 17, 18, 19 e 20, della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002)";
 - d) l'articolo 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio

- e) annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";
- f) l'articolo 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";
- g) l'articolo 156 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)";
- h) l'articolo 83 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione";
- i) l'articolo 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive);
- j) l'articolo 4 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15 (Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005);
- k) l'articolo 10 della L.R. 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000);
- l) l'articolo 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -

2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative".

3. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 41
(Norma finanziaria)

1. Le attività di cui al Titolo I trovano copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 91502 dell'esercizio finanziario successivo all'annualità di presentazione della relativa domanda.
2. Le attività di cui al Titolo II trovano copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 92401 dell'esercizio finanziario relativo all'annualità di pubblicazione del relativo bando.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
12 GENNAIO 2018, N. 2

"Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 29

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di

variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002).

Art. 1

(omissis)

- [17. Alla fine del primo comma dell'art. 40 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, le parole "entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno" vanno sostituite con le parole "entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno".
18. Alla fine del primo comma dell'art. 40 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, dopo le parole "di ogni anno", aggiungere di seguito le parole "A tal fine fa fede la data di spedizione dell'Ufficio Postale accertante."
19. Dopo l'art. 40 L.R. n. 20 del 7 Marzo 2000 è inserito il seguente art. 40 bis.
Per il solo anno 2002 le istanze di cui all'art. 40 della L.R. 07.03.2000, n. 20, presentate oltre il previsto termine del 31 maggio, sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, siano state, comunque, presentate per il tramite dell'Ufficio postale entro il termine del 31 ottobre del 2002.
20. Qualora le richieste presentate ai sensi dei titoli XI - "interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva" e titolo XII - "piste per lo sci di fondo" - della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, non consentono il pieno utilizzo delle risorse di cui al pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario 2002, le somme comunque non utilizzate possono, dalla Giunta regionale, attraverso la competente struttura in materia, essere destinate alle altre iniziative, concernenti interventi in materia di impianti sportivi, proposte da associazioni che gestiscono impianti ed aree pubbliche.]

(omissis)

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 64

- [1. Dopo il comma 8 ("La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari omissis....") dell'art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva" sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

8-ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00.

8-quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.

8-quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7 marzo 2000, n. 20".]

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)

Art. 175
(Modifiche alla L.R. n. 20/2000)

- [1. All'art. 50 della L.R. n. 20/2000 dopo la fine della lettera c) inserire il seguente capoverso <<Il contributo alla scuola regionale dello Sport di cui all'art. 31 viene erogato per l'80% alla presentazione del programma preventivo annuale dei progetti da realizzare, e per il restante 20% a consuntivo>>.
2. All'art. 60 della L.R. n. 20/2000 al I capoverso sostituire al secondo rigo la parola <<28%>> con la parola <<19%>>; al II capoverso sostituire al secondo rigo la parola <<14%>> con la parola <<10%>>; al IV capoverso sostituire al secondo rigo la parola <<38%>> con la parola <<28%>>; al VIII capoverso sostituire al secondo rigo la parola <<7%>> con la parola <<30%>>.]

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 156
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 20/2000)

- [1. L'art. 31 della L.R. n. 20/2000 è così riformulato:

«Art. 31
(Programmi di qualificazione e sviluppo)

 1. In attuazione dei principi generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:
 - sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
 - formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
 - produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
 - attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva.
 2. A tale scopo la Giunta regionale adotta programmi di intervento, valutando le

proposte formulate dalla Scuola regionale dello Sport.»]

Art. 183
(Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili)

- [1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili nella considerazione che la pratica delle stesse è un diritto alle pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.
2. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato con l'acronimo CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate, è riconosciuta primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1.
- 2-bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.
- 2-ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis.
- 2-quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00.
3. La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva.
4. Gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa sono esclusi dai contributi.
5. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva della

Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, a pena di esclusione, corredate di apposita relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società sportive e organismi, del parere favorevole dell'organo federale regionale Abruzzo del CIP.

6. Per il primo anno di applicazione, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2006.
7. La Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere della competente Commissione Consiliare.
8. La copertura finanziaria del presente articolo è assicurata tramite uno stanziamento pari ad € 80.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91470 di nuova istituzione denominato: Contributi al CIP e alle società sportive ad esso affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva.
9. Per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con legge regionale di bilancio.]

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 29
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione.

Art. 83

(Modifica alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria))

- [1. Al comma 6 dell'art. 183 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria), le parole "tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 15 ottobre 2006".]

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 42
Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.

Art. 9

(Modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva))

- [1. L'Art. 38 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, (Testo Unico in materia di sport e impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Agevolazioni Finanziarie)

1. In attuazione dei principi indicati all'art. 37, la Giunta Regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:
 - a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all'art. 39;
 - b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.
2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni

- dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 39.
 4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell'art. 60.
 5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell'art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria".
2. L'art. 39 della L.R. 20/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 39
(Soggetti beneficiari)

 1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.
(omissis)."
 3. L'articolo 40 bis della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 40-bis

 1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all'art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge."
 4. Al comma quarto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole "per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 38".
 5. Dopo il quarto comma dell'art. 42 della L.R. 20/2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:

 - a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;
 - b) l'ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:
 - 1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge -quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - 2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
 - 3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi

effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario”.

6. Al comma primo dell'articolo 43 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “decorrenti dalla data di agibilità dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati”.]

**LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009, N. 15
Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.**

Art. 4

(Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6)

- [1. Al comma 5 dell'art. 183 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) le parole "entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti parole "entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno".
2. Al comma 7 dell'art. 183 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) dopo le parole "benefici regionali" sono aggiunte le seguenti parole "previo parere della competente Commissione Consiliare".]

**LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27
Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.**

Art. 10

(Disciplina per la concessione dei contributi dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20)

- [1. Per l'anno 2012 i contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20 recante "Testo unico in materia di sport e

impiantistica sportiva" sono concessi, in conto capitale, nella misura massima di € 60.000,00, ai Comuni fuori dell'area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi alla normativa sulla sicurezza, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche o per la realizzazione di interventi di miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti.

2. La Giunta regionale, attraverso un bando pubblico, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi.
3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 92401 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva e piste di sci di fondo - L.R. 7.3.2000, n. 20".
4. Per l'anno 2012, l'applicazione delle previsioni di cui agli articoli da 37 a 43 e all'articolo 60, comma 9, della L.R. 7.3.2000, n. 20, è sospesa.]

**LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.**

Art. 12

(Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005)

- [1. All'art. 183 "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" della L.R. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
- "2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso

riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.

2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis.

2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00."]

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.103/3 del 19.12.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 54/1997)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) è abrogata.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 54/1997 le parole da "organismi" fino a "intervento regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alle PMC (Product Management Company) ed alle DMC (Destination Management Company), ai sensi della legge regionale 9 giugno

2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale), rispettivamente per attività e competenze di livello regionale per le PMC e di livello territoriale e di destinazione per le DMC".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della L.R. 54/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali."
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 54/1997 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della L.R. 54/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 le parole "o su loro delega, alle Comunità Montane" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "2. A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso l'uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente ai 24 uffici IAT regionali."
3. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 è abrogata.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 della L.R. 54/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 le parole "Le Province," e le parole "e le Comunità montane" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "4. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la L.R. 15/2015 (PMC e DMC), possono svolgere nelle diverse

occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge e rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegnate."

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 54/1997)

1. L'articolo 23 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Sistema Informativo Turistico di destinazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina, sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica.
2. Alla Regione compete, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) il coordinamento ed il controllo degli standard qualitativi e quantitativi dell'intero sistema informativo turistico regionale secondo le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione Abruzzo, sentito il Comune e la DMC (Destination Management Company) competente per territorio,

concede il nulla osta e riconosce la denominazione all'ufficio o punto informativo turistico gestito da:

- a) Comuni;
- b) Unioni di Comuni;
- c) DMC e PMC (Product Management Company);
- d) associazioni Pro loco;
- e) consorzi turistici;
- f) parchi e riserve naturali;
- g) strutture ricettive;
- h) agenzie di viaggio;
- i) società di servizi turistici;
- j) associazioni di categoria di settore;
- k) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;
- l) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
- m) operatori locali comunque interessati alla istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica.

4. La Regione, al fine di garantire la sostenibilità economica di uffici e punti di informazione turistica, può consentire la possibilità di svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
5. La Regione può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza al Turista anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 24 della L.R. 54 /1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "2. Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto indicato nei commi 2 e 3 dell'articolo 23."
2. Il comma 4 dell'articolo 24 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività

turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente."

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Gli uffici IAT istituiti ai sensi della L.R. 54/1997 o comunque riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale conservano la denominazione acquisita previo mantenimento e rispetto degli standard richiesti dalle Linee Guida e manuali operativi.
2. La Giunta regionale adotta le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere il passaggio al nuovo sistema informativo turistico, per un periodo massimo di tre anni, continua a sostenere i costi di gestione (locazione e utenze) già sostenuti dalla Regione Abruzzo per il funzionamento degli uffici IAT istituiti ai sensi della L.R. 54/1997, nel limite massimo calcolato sulla media dei costi sostenuti negli ultimi tre anni da ogni ufficio.
4. Gli uffici IAT già istituiti ai sensi della L.R. 54/1997 che, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, non raggiungono un'autonomia funzionale e finanziaria, sono chiusi o riconvertiti in Uffici o Punti Informativi.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti della presente legge, si fa fronte con le risorse già appostate nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
12 GENNAIO 2018, N. 3

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento
dell'organizzazione turistica regionale)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/

menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo

web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1997, N. 54
Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
 - b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
 - c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
 - d) istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori turistici; l'Osservatorio

realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo;

- e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;
 - f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
 - g) [vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo;]
 - h) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
2. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).
 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, **alle PMC (Product Management Company) ed alle DMC (Destination Management Company), ai sensi della legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale), rispettivamente per attività e competenze di livello regionale per le PMC e di livello territoriale e di destinazione per le DMC.**

Art. 4

(Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche)

1. **La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali.** A tal fine destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozione turistica al finanziamento delle iniziative dei privati, secondo le modalità previste dall'art. 3.
2. Le iniziative di cui al comma precedente devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare;
 - c) le azioni programmate, le modalità, gli strumenti utilizzati e i tempi del loro svolgimento;
 - d) i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati per la realizzazione del progetto stesso;
 - e) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti;
 - f) un dettagliato piano finanziario con evidenziato l'ammontare delle risorse rese disponibili dai soggetti che attuano l'iniziativa;
 - g) il numero delle persone e le professionalità che si intendono utilizzare per la realizzazione del progetto.
3. La Regione inserisce nel programma turistico annuale i progetti ritenuti ammissibili, proponendo una graduatoria di priorità, privilegiando quelli proposti in forma associata e con particolare attenzione per i progetti proposti da imprese e associazioni costituite da giovani e da donne.
4. [Le associazioni temporanee di imprese, che vogliono partecipare alle iniziative di cui al comma 1, devono essere formalmente costituite secondo la normativa vigente in materia.]

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni [o su loro delega, alle Comunità Montane] compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione, accoglienza e di intrattenimento degli ospiti.
2. **A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso l'uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente ai 24 uffici IAT regionali.**
- 2-bis. Ai Comuni è conferito, oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) fatte salve le competenze della Regione.
3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie conferite, applicano le relative sanzioni amministrative e rilasciano il nullaosta per gli spettacoli di arte varia e per gli artisti extracomunitari.
4. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni conferite con:
 - a) fondi propri;
 - b) contributi regionali;
 - c) [contributi provinciali;]
 - d) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al terzo comma;
 - e) eventuali proventi di diversa natura.

Art. 8

(Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali)

1. [Le Province,] I Comuni [e le Comunità montane] possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente, o associarsi per svolgere in

maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 130, COMMA 8, L.R. 29 DICEMBRE 2011, N. 44]
3. La Regione favorisce la partecipazione degli Enti Locali alla determinazione degli obiettivi in materia turistica, alla loro specificazione ed attuazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000.
4. **Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la L.R. 15/2015 (PMC e DMC), possono svolgere nelle diverse occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge e rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegnate.**
5. Gli stessi organismi, d'intesa con gli Enti Locali referenti e previa convenzione con la Regione, possono gestire direttamente i servizi di informazione e accoglienza turistica (Iat) nel territorio di loro competenza. **Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.**

Art. 24
(Pro Loco)

1. La Regione riconosce, ai sensi della L.R. 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro loco), le associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare:
 - a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;
 - b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - c) assistenza e informazioni turistiche.
2. **Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto**

indicato nei commi 2 e 3 dell'articolo 23.

3. Le Pro Loco possono presentare progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale, per l'ammissione al contributo regionale, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
4. **Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.**

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 40

(Funzioni riservate alla Regione)

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni amministrative e tecniche connesse:
 - a) alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle attività e delle forme di incentivazione e commercializzazione finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche abruzzesi, al potenziamento, adeguamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche;
 - b) alla promozione della marca regionale e dell'immagine complessiva delle risorse turistiche abruzzesi, in Italia e all'estero;
 - c) all'informazione e all'accoglienza, limitatamente a localizzazioni di carattere strategico aventi rilevanza per l'intero sistema turistico regionale e alla indicazione di standard cui

informare gli IAT gestiti dagli enti locali.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.104/3 del 21.12.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "30 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";
 - b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
3. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni

amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2018".

4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
 - b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
5. Al comma 2 bis dell'articolo 33 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole "al 20 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016)

1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale

individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l'avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso. Gli eventuali emolumenti previsti per il Commissario sono posti a carico dell'Agenzia.";

- b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma 2 bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario";
- c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"4. In sede di prima applicazione, al fine di far fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'ARIC è autorizzata, previa approvazione delle modifiche del proprio Regolamento e previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, all'assunzione delle unità

di personale necessarie a dare piena operatività alla struttura.";

- d) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario) e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale sono attribuite a specifica struttura regionale da individuarsi mediante deliberazione di Giunta regionale.";
- e) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite all'ARIC dalla presente legge.".

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 41/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 (Revoca dei contributi) della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) il periodo "alla conclusione dei lavori entro sessanta mesi dall'avvio degli stessi" è sostituito dal seguente: "alla conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dall'erogazione del contributo stesso".

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 27/2016)

1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Prima di procedere alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere verificata prioritariamente l'applicabilità dell'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", previa ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.";
 - b) al comma 5 le parole "a decorrere dall'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2018".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della L.R. 18/2001 e conseguenti abrogazioni)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è sostituito dai seguenti:

"4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui all'articolo 10 per la

corrispondente categoria di personale.

- 4 bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
 - a) il comma 5 dell'articolo 5 ed il comma 10 dell'articolo 8 della L.R. 18/2001;
 - b) l'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77 (L.R. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione);
 - c) l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica);
 - d) il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002));
 - e) il comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002));
 - f) l'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti).

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28.11.2017)

1. L'articolo 11 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28 novembre 2017 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di pubblicazione sul BURAT, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia, dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535."

Art. 7

(Interpretazione autentica art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 32/2015)

1. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è

interpretata nel senso che tra le "funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", oggetto di trasferimento alla Regione, si intendono ricomprese anche quelle previste al comma 1, lettere b) e c) e ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quiquies, 1 sexies dell'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

Art. 8

(Modifiche e integrazioni alla L.R. 44/2017)

1. Al comma 9 dell'articolo 2 bis della L.R. 25/2004, inserito dall'articolo 23 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "Consiglio".
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. 44/2017 è sostituito dal seguente:
 - "2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:
 - "1 bis. Alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di guida speleologica stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
 - b) il comma 1 ter è abrogato;
 - c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Le previsioni di cui al comma 1 bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)."

2. Le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono effettuate secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche alla L.R. 68/2012)

1. All'articolo 21, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 11

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
12 GENNAIO 2018, N. 4

"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15
(Norme di salvaguardia)

1. Il P.D.M. e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni gia' dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
 - a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
 - b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale e' consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I

Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), e' consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attivita' svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione;

c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.

c-bis) **Per l'anno 2018**, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attivita' turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione.

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, L.R. 18 AGOSTO 2004, N. 29]

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18
Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 5

(Segreterie del Presidente e dei Componenti
l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle
Commissioni)

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C.
4. **La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.**
- 4-bis. **Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente.**
5. [In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. E' conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.]
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere

l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

Art. 8

(Assegnazione di personale)

1. Il personale e' assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e puo' essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
 - d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;
 - e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.Il personale di cui alle lettere d) ed e) non puo' complessivamente superare una unita' per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilita'. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
4. L'assegnazione alle segreterie e' temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante e puo' essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa

comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.

5. I dipendenti regionali conservano la titolarita' del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilita' delle strutture disciplinata dalla presente legge e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalita' ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie e' comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo puo' far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.
9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in

posizione di comando alle strutture di provenienza.

10. [In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.]

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2001, N. 77
L.R. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione.

Art. 12

- [1. All'art. 5 L.R. 9 maggio 2001, n. 18, comma 4, le parole "dei consiglieri segretari" sono sostituite dal n. "3", il cui comma 5 viene così sostituito: "In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. È conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18".]

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2001, N. 81
Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica.

Art. 13

- [1. All'art. 12 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 4.12.2001 relativa a: Legge finanziaria - 2° provvedimento di attuazione, dopo le parole "di cui all'art. 7 L.R. 11/2001" sono aggiunte le parole "E", conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9.5.2001, n° 18".]

LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2002, N. 25
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002).

Art. 7

1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 183, L.R. 26 APRILE 2004, N. 15]
2. [All'art 8 L.R. 9 maggio 2001, n° 18 è aggiunto il seguente comma 10: "In

deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.".]

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 29
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002).

Art. 1

(OMISSIS)

21. [Le parole "del 31 dicembre 2002" di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. approvata nella seduta consiliare del 19 novembre 2002 sono sostituite dalle parole "della legislatura".]

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 85

(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti)

1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.
2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del **30 settembre 2017** e' consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'edificio dove e' ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva,

- deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'altezza media netta non puo' essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a metri 1,40.
Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media e' ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,20 metri;
- c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.
In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite e' consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
- a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
- b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilita' o agibilita' dei locali sottostanti;
- c) che siano rispettate le norme sismiche.
4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilita' e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti puo' avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 e' consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonche' agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, puo' disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sara' versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il **31 dicembre 2018**. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verra' restituita al richiedente.
10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di euro 1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 25
 Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

Art. 2-bis

(Collegio regionale delle guide speleologiche)

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide speleologiche.
2. Il Collegio ha compiti di vigilanza sul comportamento degli iscritti e collabora con il Dipartimento regionale competente in materia di turismo e con il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale.
3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche iscritte nell'Elenco.
4. Sono organi del Collegio:
 - a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti nell'Elenco;
 - b) il consiglio direttivo composto da tre rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;
 - c) il presidente eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.
5. L'assemblea:
 - a) elegge il consiglio direttivo;
 - b) propone alla Giunta regionale, che lo approva, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio;
 - c) approva annualmente il bilancio;
 - d) adotta il codice deontologico per lo svolgimento della professione su proposta del consiglio direttivo;
 - e) si pronuncia su ogni questione posta dal consiglio direttivo.
6. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il consiglio direttivo del Collegio:
 - a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Elenco;
 - b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle

regole di deontologia professionale;

- c) applica le sanzioni disciplinari;
 - d) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'elenco.
8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
 9. Il **consiglio** dura in carica quattro anni.
 10. La vigilanza sul Collegio e' esercitata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4

Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 5

(Requisiti, nomine e compensi)

1. In applicazione dell'art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.
- 1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.**
- 1-ter. [All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1-bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale,

in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.]

1-quater. Le previsioni di cui al comma 1 bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente e, comunque, all'inizio di ogni Legislatura.

1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.

1-nonies. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-septies, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il Riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.

1-decies. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-quinquies.

1-undecies. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1 nonies hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di Commissari per il Riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la Regione Abruzzo.

2. In applicazione dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all'atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

5. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. E), L.R. 15 OTTOBRE 2013, N. 34]

6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8.

7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 6, L.R. 4 AGOSTO 2009, N. 12]

8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il **31 dicembre 2018**.
5. Il termine di cui al comma 4 e' prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti e' limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 17
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio.

Art. 33

(Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita)

1. Per un periodo di 48 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.
2. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione, relative all'apertura di grandi superfici di vendita, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, complete di tutta la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le domande sono state prodotte.
- 2-bis Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al **31 dicembre 2021**.

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41
Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

Art. 8

(Revoca dei contributi)

1. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, destinato all'adeguamento o alla realizzazione di impianti, e' revocato qualora i beneficiari non provvedono all'avvio dei lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione. Altresi' e' revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano **alla conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dall'erogazione del contributo stesso**.
2. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, concesso per il sostegno alle spese di

gestione e' revocato qualora il beneficiario non provveda all'inizio delle attivita' entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora l'intervento finanziato preveda anche l'adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68
Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 21

(Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.

5. I pareri del collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini della presentazione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.
6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il **31 dicembre 2019**.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il **31 dicembre 2018**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
 - f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
 - g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 2014, N. 35
Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R.

17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale".

Art. 28

(Modifiche all'art. 5 della L.R. 18/2001)

- [1. Al comma 4 dell'art. 5 della L.R. 18/2001 dopo le parole "personale regionale" sono aggiunte le parole "degli enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale in convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali".]

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27
Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

Art. 7

(Interventi urgenti per garantire le attività di allertamento ed emergenze di protezione civile)

1. In attuazione dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e s.m.i. e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrologico e idraulico ai fini di protezione civile", il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e per la pianificazione d'emergenza, è autorizzato ad espletare, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, una o più selezioni pubbliche, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle

compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

2. Al fine di continuare a garantire il coordinamento delle componenti del Sistema regionale di protezione civile della Sala Operativa Regionale, istituita dall'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile), il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.
3. Le procedure selettive di cui ai commi 1 e 2 possono essere espletate all'esito del processo di ricollocazione del personale delle Province di cui ai commi da 421 a 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2, il Centro Funzionale e il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali potranno procedere, con urgenza, ad indire selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti, e comunque non superiore ai dodici mesi, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

4-bis. Prima di procedere alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere verificata prioritariamente l'applicabilità dell'articolo 20 del

d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", previa ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.

5. Alle assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si procede entro il **30 giugno 2018**.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro un milione per ciascuna annualità del biennio 2017-2018, si fa fronte con le risorse appositamente assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte al Titolo I, Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" del Bilancio regionale 2016 -2018. Agli oneri successivi all'esercizio 2018 si fa fronte con legge di bilancio.

LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2016, N. 34

Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)).

Art. 3

(Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo)

1. Nella L.R. 25/2000, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC".

2. Nella L.R. 25/2000, le parole "struttura speciale di supporto Sistema Informativo Regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione".

2-bis. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l'avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso. Gli eventuali emolumenti previsti per il Commissario sono posti a carico dell'Agenzia.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 19 della L.R. 25/2000, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. **La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma 2-bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario.**
4. **In sede di prima applicazione, al fine di far fronte alle esigenze conseguenti**

all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'ARIC è autorizzata, previa approvazione delle modifiche del proprio Regolamento e previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, all'assunzione delle unità di personale necessarie a dare piena operatività alla struttura.

5. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia e fino alla piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, **le funzioni di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale sono attribuite a specifica struttura regionale da individuarsi mediante deliberazione di Giunta regionale.**
6. A decorrere dalla piena operatività, l'Agenzia subentra nelle convenzioni, negli accordi quadro ed in ogni altro strumento contrattuale eventualmente stipulati in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 217/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Al fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l'attività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte:
 - a) per euro 190.000,00 con le risorse statali stanziare e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015);
 - b) per euro 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1 "Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione "Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC";
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50, Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo", per euro 510.000,00.

3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria con le risorse statali stanziare relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 66/2014 e con le risorse regionali nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 01, Programma 08 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite all'ARIC dalla presente legge.

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 44
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

Art. 32

(Modifiche all'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2004 le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nell'elenco".
2. **Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:**
"1-bis. Alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di guida speleologica stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale."

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3-ter

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale:
 - a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

- d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
 3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico)

(OMISSIS)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di

polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle

disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(OMISSIS)

*Il testo del **comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 16

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

(OMISSIS)

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e

- registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

(OMISSIS)

Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse

- finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.
 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
 10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma

542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione)

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
 - a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
 - b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;
 - c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
 - d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);
 - e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 - f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
 - g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
 - h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
 - i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
 - l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;

- m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - n) le funzioni in materia di emigrazione;
 - o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis;
 - q) le funzioni in materia di attivita' estrattive;
 - r) le funzioni in materia di protezione civile;
 - s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione e' l'autorita' competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it